

**LA RESPONSABILITÀ ERARIALE:
NOVITÀ E PROSPETTIVE DI RIFORMA.
L'ARIA CHE TIRA...**

Relatore: Prof.ssa Carola Pagliarin

1) La responsabilità erariale è la responsabilità di dipendenti pubblici, funzionari, amministratori pubblici agenti per i danni da questi provocati ad una pubblica amministrazione con condotte tenute in violazione degli obblighi di servizio e sorrette da dolo o colpa grave.

Disposizioni costituzionali rilevanti:

Art. 28 Cost.; Art. 81, Art. 97, Art. 100, Art. 103, comma 2, Cost; Artt. 97 e 98 Cost.

2) La struttura: condotta imputabile; danno; rapporto di causalità; elemento soggettivo.

3) Sono necessari due presupposti, però: un pregiudizio a carico di una struttura pubblica (art. 1, ultimo comma della legge n. 20 del 1994) e l'agente autore del danno deve essere legato ad una pubblica amministrazione. Serve un rapporto di impiego oppure un rapporto di servizio.

4) Rapporto di servizio: un rapporto diverso dal rapporto di impiego per la mancanza dei caratteri di stabilità, professionalità, retribuzione e talvolta volontarietà. Vi deve essere una relazione funzionale tra soggetto e pubblica amministrazione, dato dall'inserimento del privato all'apparato organizzativo per lo svolgimento di attività rette da regole proprie dell'azione amministrativa. La tendenza espansiva del concetto di rapporto di servizio.

5) La condotta imputabile è data dalla violazione degli obblighi di servizio.

La condotta si esplica in azioni o omissioni e si concretizza in attività materiali come nella produzione di atti amministrativi.

Nesso di causa: si guarda all'antecedente necessario, anche se non sufficiente, purché astrattamente idoneo, secondo id quod plerumque accidit a produrre il danno.

6) Il danno erariale può consistere nel deterioramento o nella perdita di beni o denaro o nella mancata acquisizione di incrementi patrimoniali che l'ente pubblico avrebbe potuto realizzare.

Le ipotesi di danno erariale sono atipiche, in assenza di categorie tipizzate ex lege e frutto di condotte a forma libera.

7) Danno diretto e indiretto

Il danno da tangente

Il danno da disservizio

Il danno alla concorrenza

Il danno all'immagine della pubblica amministrazione

8) L'ultimo ventennio ha visto un moltiplicarsi di interventi normativi contenenti fattispecie cosiddette tipizzate di responsabilità affidate alla cognizione della Corte dei conti, ipotesi in cui alla violazione di precetti specifici si riconduce direttamente la previsione di una condanna. Il Codice della giustizia contabile, di cui al decreto legislativo n. 174 del 2016, detta, agli artt. 133 ss., la disciplina di un rito dedicato alle fattispecie sanzionatorie.

9) Nel giudizio di responsabilità, fermo restando il potere di riduzione, deve tenersi conto dei vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione di appartenenza, o da altra amministrazione, o dalla comunità amministrata in relazione al comportamento degli amministratori o dei dipendenti pubblici soggetti al giudizio di responsabilità (art. 1, comma 1-bis, legge n. 20 del 1994).

10) Elemento soggettivo: "La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale e limitata ai fatti e alle omissioni commessi con dolo o colpa grave (...)" art. 1, comma 1, legge n. 20 del 1994.

11) Se il fatto è causato da più persone i soli concorrenti che abbiano conseguito un illecito arricchimento o abbiano agito con dolo sono responsabili solidalmente (art. 1, comma 1 quinquies, legge n. 20 del 1994).

Il debito relativo alla responsabilità erariale si trasmette agli eredi secondo le leggi vigenti nei casi di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi (art. 1, comma 1, legge n. 20 del 1994).

12) Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta (art. 1, comma 2, legge n. 20 del 1994).

13) Qualora la prescrizione del diritto al risarcimento sia maturata a causa di omissione o ritardo della denuncia del fatto, rispondono del danno erariale i soggetti che hanno omesso o ritardato la denuncia. In tali casi, l'azione è proponibile entro cinque anni dalla data in cui la prescrizione è maturata (art. 1, comma 3, legge n. 20 del 1994).

14) Art. 51 c.g.c. Notizia di danno erariale

Art. 52 c.g.c. Obbligo di denuncia di danno e onere di segnalazione

Art. 53 c.g.c. Contenuto della denuncia di danno

15) Il decreto legge n. 76 del 2020, cosiddetto decreto "semplificazioni" ha introdotto disposizioni relative all'elemento soggettivo della responsabilità erariale all'art. 21.

16) Il comma 1 stabilisce che «All'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "La prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell'evento dannoso"».

17) Il secondo comma del citato art. 21 prevede: «Limitatamente ai fatti commessi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31dicembre 2025, la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta. La limitazione di responsabilità prevista dal primo periodo non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente».

18) La sentenza n. 132 del 2024 della Corte costituzionale: responsabilità amministrativa, amministrazione difensiva e collocazione del rischio.

19) Il disegno di legge Senato 1457S: novità in punto di funzioni di controllo, consultive e giurisdizionali della Corte dei conti.